



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0016389/U Data: 13/09/2016 11:33
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VII, I e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge “Sistema di certificazione energetica regionale” Reg. Gen. 341
Ad iniziativa dei Consiglieri Petracca, Ricchiuti, Oliviero.
Depositata in data 8 settembre 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame
I e II Commissione Consiliare permanente per il parere
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

13 SET. 2016

IL PRESIDENTE




Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UN

“SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE”

ad iniziativa del consigliere Maurizio Petracca

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 341





Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

RELAZIONE

L'efficienza energetica rappresenta uno dei modi più efficaci dal punto di vista economico per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti. Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa energetica dell'Europa.

Circa il 40% del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici. Nelle abitazioni civili, due terzi della percentuale sono di fatto utilizzate per il riscaldamento degli ambienti. Il miglioramento dell'efficienza energetica comporta vantaggi per l'insieme dell'economia europea e ancor di più per lo sviluppo a livello locale.

Si calcola che i benefici diretti dei risparmi energetici, qualora fosse raggiunto l'obiettivo della riduzione del 20% nel 2020, saranno pari a 220 miliardi di euro l'anno. Il potenziale di risparmio energetico non ancora sfruttato è perciò particolarmente ampio ed i benefici economici indiretti potrebbero essere elevati.

La legislazione comunitaria sull'efficienza energetica, concepita per migliorare considerevolmente l'efficienza nei principali settori del consumo energetico, fornisce il quadro definendo obblighi giuridici in una serie di direttive e affidandone l'attuazione agli Stati membri.

Le citate direttive comprendono alcuni elementi in relazione ai quali gli Stati membri adottano, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto di determinati aspetti, tra cui:

- le caratteristiche termiche dell'edificio (capacità termica, isolamento, ecc.);
- l'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
- gli impianti di condizionamento d'aria;
- l'impianto di illuminazione incorporato;
- le condizioni climatiche interne.

La metodologia comune di calcolo deve tenere conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare l'efficienza energetica, e non più soltanto della qualità dell'isolamento termico dell'edificio. Tale impostazione integrata tiene conto, come fattore essenziale, degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento. Per tali ragioni, gli Stati membri, sono tenuti ad adottare specifiche misure attuative necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici.

Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 sopprime l'attestato di certificazione energetica ed introduce, in suo luogo, l'attestato di prestazione energetica.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Tuttavia, la normativa statale, pur costituendo un importante riferimento per le Regioni e le Province autonome, non costituisce un vincolo inderogabile indifferenziato.

Infatti, l'art. 17 del D.lgs. 192/2005, la cosiddetta "Clausola di cedevolezza", prevede che: "In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento."

Il nuovo quadro legislativo impone un adeguamento della normativa regionale ai fini di una necessaria omogeneizzazione nel territorio regionale medesimo.

Sussiste quindi una evidente necessità di adottare una disciplina normativa unitaria di riferimento per le autorità competenti delegate al fine di omogeneizzare gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici con riferimento agli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente.

La presente proposta recepisce ed attua i contenuti normativi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.74, assumendoli come riferimenti minimi e facendo seguito all'orientamento già manifestato, adotta il modello "Libretto di impianto di climatizzazione" e i modelli "Rapporto di efficienza energetica" di cui agli allegati I, II, III, IV e V al Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico con le medesime modalità previste nello stesso Decreto al fine di porre in essere gli aspetti applicativi inerenti l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici degli edifici.

Si affrontano gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le scadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le scadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori.

Sono determinate le tariffe, sia per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica che per le ispezioni, omogenea su tutto il territorio regionale in modo che la copertura dei costi necessari per gli accertamenti e le ispezioni e l'istituzione e la gestione del catasto degli impianti termici, possa essere assicurata mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale e tenendo conto della potenza degli impianti.

Sono contenuti, nell'allegato, modelli per le comunicazioni tra l'utente e l'autorità competente.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non contiene disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25 della Legge Regionale 30 Aprile 2002, n°7 e, pertanto, non comportando spese a carico del bilancio Regionale, non necessita di relazione tecnico-finanziaria.

Opini *Rm*



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 1
Oggetto

1. Con la presente legge sono disciplinate le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza della Regione Campania.
2. E' istituito il "Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica" e le relative modalità di gestione.
3. E' istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione e sono definiti i criteri dei programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione.
4. E' istituito l'elenco regionale dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale e sono definiti i requisiti di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici.
5. E' istituito l'elenco regionale dei soggetti abilitati alle attività di certificazione energetica degli edifici e sono definiti i criteri dei programmi di verifica annuale di controllo e verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 2
Autorità competenti

1. La Regione Campania, al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici avviate in attuazione delle disposizioni dettate dal D.P.R. 16 aprile 2013 n.74, individua nei Comuni le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici ciascuno per il territorio di propria competenza.
2. Le autorità competenti possono svolgere le attività di accertamento e ispezione con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. n. 74/2013.
3. L'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici da parte dei soggetti esecutori comporta l'organizzazione e la gestione di un processo globale e unitario nei suoi diversi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che garantisca la qualità del servizio e migliori lo stato di efficienza degli impianti termici nel territorio di competenza.
4. In caso di inadempienza dei Comuni per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, la Regione attiva gli opportuni poteri sostitutivi, previa diffida a provvedere, affidando il servizio ad un organismo esterno, avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. n.74/2013.
5. La Regione Campania considera la tutela e la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario, pertanto i soggetti attuatori devono:
 - a) Applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;
 - b) Garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare devono porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
6. Il personale incaricato di effettuare le ispezioni deve soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C del D.P.R. n. 74/2013 ed essere iscritto nell'apposito elenco regionale.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 3
Definizioni

Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di seguito riportate:

1. **accertamento** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. **autorità competente**: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come previsto dall'art. 283, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. **climatizzazione invernale**: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
4. **climatizzazione estiva**: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
5. **cogenerazione**: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
6. **combustione**: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
7. **conduttore di impianto termico**: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
8. **conduzione di impianto termico**: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
9. **contratto servizio energia**: è un contratto che, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e dei servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
10. **controllo**: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
11. **esercizio**: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
12. **fluido termovettore**: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
13. **generatore di calore o caldaia** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
14. **gradi giorno (GG)** di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno;

AP *uff* *Rm*



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

15. **impianto termico:** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
16. **impianto termico di nuova installazione** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
17. **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le normative vigenti;
18. **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
19. **macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
20. **manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
21. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
22. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
23. **occupante** è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
24. **organismo esterno** è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C del D.P.R. n. 74/2013;
25. **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore)** è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C del D.P.R. n.74/2013; l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;
26. **pompa di calore** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

27. **potenza termica convenzionale** di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
28. **potenza termica del focolare** di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
29. **potenza termica utile nominale**: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
30. **potenza termica utile di un generatore di calore** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
31. **proprietario dell'impianto termico** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla presente legge sono da intendersi riferiti agli amministratori;
32. **rapporto di controllo di efficienza energetica** (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. n.74/2013;
33. **rapporto di prova** è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione, i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'Allegato 1;
34. **rendimento di combustione** o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
35. **rendimento globale medio stagionale** dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
36. **rendimento di produzione medio stagionale** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
37. **rendimento termico utile** di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
38. **responsabile dell'impianto termico**: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'art.6 del D.P.R. n.74/2013;
39. **ristrutturazione di un impianto termico** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato

40. **scheda identificativa** dell'impianto è la scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 7 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192 e ss.mm.ii;

41. **servizi energetici degli edifici:**

a) *climatizzazione invernale*: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

b) *produzione di acqua calda sanitaria*: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

c) *climatizzazione estiva*: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

d) *illuminazione*: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

42. **soggetto esecutore**: autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;

43. **sostituzione di un generatore di calore** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

44. **sottosistema di generazione**: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

a) prodotto dalla combustione;

b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);

c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;

d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

45. **"telerriscaldamento" o "telerraffrescamento"**: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

46. **terzo responsabile dell'impianto termico**: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

47. **unità cogenerativa**: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al Decreto interministeriale del 4 agosto 2011;

48. **unità di micro-cogenerazione**: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al citato decreto interministeriale del 4 agosto 2011;

49. **valori nominali delle potenze e dei rendimenti** sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 4
Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n.74/2013.
2. Il cambio di responsabilità, a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato al soggetto esecutore:
 - a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo amministratore di condominio utilizzando, rispettivamente, gli Allegati A e B;
 - b) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando l'Allegato C.
3. La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui all'art. 6, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi, utilizzando l'Allegato A.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 5
Controllo e manutenzione degli impianti termici

1. Il responsabile dell'impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi del comma 1 dell'art.7 del D.P.R. 74/2013. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 2). Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 3). Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla precedente lettera a) vadano effettuate. (D.P.R.74/2013, art. 7, c.4).

2. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione" (Libretto di impianto) di cui al comma 5 dell'art.7 del D.P.R. 74/2013.

3. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare il libretto di impianto per le parti di sua competenza e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte iscritte alla CCIAA od all'albo degli Artigiani, abilitate ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 2 dell'art.1 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37. Per gli impianti composti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta che ne effettua la manutenzione e l'installazione deve essere certificato come previsto dal D.P.R. 27 gennaio 2012 n.43.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

5. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione (manutentore) degli impianti termici, esegue dette operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto che lo conserva allegandolo al libretto di impianto; il responsabile dell'impianto sottoscrive l'originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione.
6. I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.
7. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 6

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. Sono soggetti a controllo gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale uguale o maggiore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale uguale o maggiore di 12 kW.
2. Sono esclusi dall'attività di controllo:
 - gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
 - i radiatori individuali, le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica;
 - i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
3. Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
4. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:
 - a) libretto di impianto conforme ai modelli previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/02/2014 il quale dovrà essere conservato fino alla durata in esercizio dell'impianto;
 - b) libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - c) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia INAIL, ove obbligatori;
 - e) dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n.37, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 5 marzo 1990 n.46 e al D.P.R. 13 maggio 1998 n.218, ove obbligatori;
 - f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
 - g) targa dell'impianto a seguito della procedura di targatura di cui alla presente legge.
5. Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le cadenze previste dal D.P.R. n.74/2013 e deve essere eseguito in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui al precedente art.5.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

6. Il controllo di efficienza energetica deve essere inoltre effettuato:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

7. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica prevista dal D.P.R. n.74/2013.

8. Ai sensi del comma 6 dell'art.8 del D.P.R. 74/2013, il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del medesimo D.P.R. 74/2013.

9. In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

10. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 7
Trasmissione del Rapporto

1. I rapporti di controllo di efficienza energetica compilati dall'operatore a seguito delle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui all'art. 6, devono essere redatti in tre copie sottoscritte per presa visione dal responsabile dell'impianto.
2. La prima è rilasciata al responsabile dell'impianto che la allega al libretto di impianto; la seconda è conservata dal soggetto che effettua il controllo; la terza è trasmessa a cura del manutentore all'Autorità competente entro e non oltre 60 giorni dall'effettuazione delle operazioni secondo le modalità attualmente previste dalle Autorità competenti.
3. Per la trasmissione oltre il termine di cui al punto precedente, verrà applicato a carico del manutentore un addebito di 10€ per ogni rapporto di controllo ricevuto in ritardo. Tale ritardo è fissato in un massimo di 90 giorni oltre i 60 già previsti. Superato tale termine la trasmissione sarà considerata come non effettuata, l'impianto soggetto ad ispezione e il contributo previsto per tale attività sarà addebitato al manutentore.
4. A partire dal 01/01/2017 la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica deve avvenire in modalità informatica secondo le modalità ed i tempi indicati nella presente legge.
5. Il manutentore o terzo responsabile applica il "Bollino" di cui al successivo art. 8 sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al soggetto esecutore, che sulla copia del rapporto di controllo rilasciata al responsabile dell'impianto.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 8
Segno identificativo - “Bollino verde”

1. Il segno identificativo è il sistema adottato dalla Regione Campania per validare i rapporti di controllo di efficienza energetica che sono inviati al soggetto esecutore come previsto dall'art. 8 comma 5, del D.P.R. n.74/2013. Tale segno è costituito da un Bollino verde riportante l'anno di emissione, la tipologia di impianto, il numero progressivo e i dati relativi all'autorità emittente competente per territorio.

2. Il Bollino verde deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica con la seguente cadenza temporale (sarà ammessa una tolleranza massima di 60 giorni):

ANNUALE:

- per gli impianti alimentati a combustibile solido non rinnovabile o liquido, di potenza nominale \geq 10 kW;
- per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale utile \geq 100 kW;
- per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore/macchine frigorifere di potenza nominale \geq 100 kW;

BIENNALE per le altre tipologie di impianti diversi da quelli indicati al punto precedente.

I manutentori, regolarmente abilitati secondo il DM n.37/2008 e il DPR n.43/2012, acquisiscono i bollini da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità e nei luoghi indicati dall'autorità competente.

4. I valori dei segni identificativi, riportati nella presente legge, sono determinati dalla Regione, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del “Catasto regionale degli impianti termici” e l'informazione ai cittadini di cui al successivo articolo 38.

5. A partire dal 01/01/2017 l'acquisizione dei bollini da parte dei manutentori deve avvenire in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 9

Accertamenti dei rapporti di controllo

1. Le Autorità competenti sono tenute all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell'esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge. Provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

2. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, il soggetto esecutore:

a) qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, programma una ispezione dell'impianto con onere a carico del responsabile. In caso di esito negativo della ispezione, il soggetto esecutore deve segnalare tempestivamente l'esito al Comune e agli altri enti competenti per territorio che provvederanno ad ordinare la disattivazione dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n.37/08; tale dichiarazione di conformità deve essere inviata al soggetto esecutore accompagnata dal segno identificativo e dalla dichiarazione di cui all'Allegato D;

b) qualora si rilevino difformità o anomalie di carattere tecnico tali da costituire criticità dell'impianto termico, invita il responsabile dell'impianto a far adeguare l'impianto termico da un soggetto abilitato ai sensi del DM n.37/08 e DPR n.43/2012. Successivamente il responsabile dell'impianto invierà, per tramite del suo manutentore, la dichiarazione di cui all'Allegato D accompagnata dal segno identificativo e, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità ai sensi del DM n.37/08. Qualora la suddetta dichiarazione non sia inviata al soggetto esecutore entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'invito all'adeguamento, l'impianto sarà sottoposto ad ispezione con onere a carico del responsabile;

c) qualora si rilevino altre difformità e/o anomalie, dati parziali o incompleti imputabili alla trasmissione del rapporto di controllo, tali da non permettere di svolgere adeguatamente l'attività di accertamento, invita il manutentore incaricato della trasmissione ad inviare entro 30 giorni un nuovo rapporto di controllo completo di tutti i dati mancanti, accompagnato dal contributo di € 10,00 da addebitare al manutentore. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con onere a carico del responsabile.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 10
Impianti soggetti a ispezione

1. Le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

2. Sono soggetti alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, aventi le seguenti caratteristiche:

a) impianti di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW;

b) impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 12 kW;

c) impianti per la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

3. Per "Ispezione degli impianti termici" si intende: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici e alla sicurezza degli stessi.

4. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

5. Per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas o a combustibile solido non rinnovabile di potenza utile nominale complessiva compresa tra 10 e 20 kW, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato al soggetto esecutore dal manutentore o terzo responsabile è sostitutivo dell'ispezione. Tuttavia, per tali impianti, le ispezioni in situ non possono essere comunque inferiori al 5% di quelli presenti sul territorio di competenza.

6. Gli impianti di cui al comma 2 per i quali i controlli di efficienza energetica non risultano effettuati entro il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista per la loro esecuzione, sono soggetti ad ispezione. L'attività ispettiva viene effettuata con addebito a carico del responsabile dell'impianto.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 11
Frequenza delle ispezioni

1. Ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica, l'Autorità competente deve effettuare ispezioni annuali sugli impianti diversi da quelli di cui all'art. 10, comma 5, presenti nel territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.

2. Le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all'articolo 6, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del Decreto legislativo n.192/2005.

3. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accertati, l'Autorità competente può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.

4. E' facoltà dell'Autorità competente, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta all'Autorità competente da parte dell'utente e i relativi costi sono posti a carico dell'utente che ne fa richiesta. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 5364. Le modalità operative sono determinate dall'Autorità stessa.

5. Gli esiti delle ispezioni effettuate devono essere riportati su appositi rapporti, i cui modelli, ove non ancora previsti, sono definiti con provvedimento dell'Autorità competente, sul libretto di impianto e registrati nel Catasto energetico regionale, a cura e sotto la responsabilità dell'ispettore incaricato dall'Autorità competente.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 12
Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura del soggetto esecutore, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:
 - a) apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
 - b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
 - c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.
2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nella tabella di cui al successivo comma 20 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.
4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3, il soggetto esecutore, su segnalazione dell'ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti dal comma 6 dell'art. 16 del Decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164.
5. Il responsabile dell'impianto:
 - a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
 - b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
 - c) firma per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore e mette a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di efficienza energetica;
 - 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione prevista ai commi 1, 2, 3, e 4 dell'art. 7 del D.P.R. n.74/2013;
 - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. n.37/08;
 - 4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
 - 5) l'attestato di prestazione energetica (APE) qualora disponibile.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

6. L'ispettore deve:

- a) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;
- b) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
- c) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
- d) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;
- e) annotare le eventuali osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
- f) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dal soggetto esecutore e l'altra farà parte del proprio archivio.

6. L'ispettore non deve:

- a) eseguire interventi sull'impianto;
- b) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- c) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.

7. L'ispettore accerta:

- a) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- b) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);
- c) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
- d) che l'installazione, la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.

8. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

9. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

10. La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art.6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 5 dell'art. 15 del Decreto legislativo n.192/2005 e ss.mm.ii.

11. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'Autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n.37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al soggetto esecutore accompagnata dal segno identificativo e della dichiarazione di cui all'Allegato D.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

12. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. n.74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 60 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui alla lettera e) del comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n.74/2013. Il responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, invia al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all'Allegato D accompagnata dal segno identificativo. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il soggetto esecutore esegue una nuova ispezione con addebito.

13. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 12 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B al D.P.R. n.74/2013 il generatore sarà sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 60 giorni dalla data di ispezione il responsabile avvisa il soggetto esecutore circa la sostituzione del generatore di calore che deve avvenire entro il termine di 180 giorni utilizzando il modello di cui all'Allegato E accompagnata dal segno identificativo.

14. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto la comunicazione di cui all'Allegato E attestante la sostituzione del generatore, è applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista dal comma 5 dell'art. 15 del Decreto legislativo n.192/2005 e ss.mm.ii.

15. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto esegue gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il manutentore trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione di cui all'Allegato D accompagnata dal segno identificativo e, ove prevista, la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n.37/08.

16. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore effettua una ispezione con addebito. Nel caso che l'ispezione abbia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs. n.164/2000.

17. Laddove in sede di attività ispettiva, risulti necessaria l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia municipale. Qualora vengano inoltre rilevati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza si può procedere alla richiesta di interruzione immediata della fornitura di gas all'azienda distributrice.

18. Il costo dell'attività ispettiva, qualora sia a carico del responsabile dell'impianto, in ragione delle fasce di potenza, è quello riportato nelle seguenti tabelle:



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Generatori di calore a fiamma
Potenza utile nominale complessiva dell'impianto

Contributo (kW) (€)

Fino a 35 kw	€110,00
Da 35 a 116 kw	€200,00
Da 116 a 350 kw	€320,00
Superiori a 350 kw	€ 450,00

Altre tipologie d'impianto
Tipologia impianto Contributo (€)

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	€ 100,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	€ 200,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)	€ 100,00
Impianti cogenerativi	€ 300,00

19. Nel caso in cui l'impianto sia servito da più generatori, la potenza nominale complessiva dell'impianto è determinata dalla somma delle potenze nominali dei singoli generatori.

20. L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 30,00 (IVA compresa) da sommarsi al costo dell'ispezione.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art.13
Contributo

1. Come stabilito dall'art. 10 del D.P.R. n.74/2013, per garantire la copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, dei servizi correlati, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo unico cumulativo da parte dei responsabili degli impianti alla Regione Campania e all'Autorità competente. Il recupero di entrambi i contributi viene eseguito esclusivamente dall'Autorità competente attraverso lo strumento di "Portafoglio Digitale". Il riconoscimento delle quote destinate alla Regione Campania avviene mensilmente e secondo le modalità e le specifiche comunicate dalla competente Struttura regionale alle Autorità stesse. La corresponsione del contributo avviene attraverso il segno identificativo denominato "Bollino" già in uso presso le Autorità competenti, uniformandone il costo sul territorio regionale.

2. Nel rispetto del principio di equità il contributo regionale è determinato in base alla potenza nominale utile complessiva dell'impianto che stabilisce la fascia di appartenenza dello stesso. Pertanto il contributo è determinato, in ragione delle fasce di potenza, come indicato nel seguente prospetto.

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto
Contributo regionale (kW) (€)

Fino a 35 kw	€2,00
Da 35 a 116 kw	€4,00
Da 116 a 350 kw	€8,00
Superiori a 350 kw	€ 16.00

3. Il costo onnicomprensivo di ciascun "Bollino verde" viene fissato, tenendo conto anche, della media dei costi storicamente determinati dalle Autorità competenti, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale.

4. Il "Bollino verde" è fornito al responsabile dell'impianto dal manutentore e/o installatore che provvede al suo acquisto presso le Autorità competenti e lo appone, anche digitalmente, sul rapporto di controllo di efficienza energetica, sia sull'originale che sulla copia.

5. Nel rispetto del principio di equità, il contributo viene determinato sulla base della fascia di potenza entro la quale ricade l'impianto. Nel caso in cui lo stesso impianto sia servito da più generatori, la potenza è determinata dalla somma delle potenze nominali utili dei singoli generatori.

6. L'importo del contributo dovuto all'autorità competente, in funzione della potenza dell'impianto termico, è indicato nelle seguenti tabelle:



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Generatori di calore a fiamma
Potenza utile nominale complessiva dell'impianto

Contributo (kW) (€)

Fino a 35 kw	€20,00
Da 35 a 116 kw	€40,00
Da 116 a 350 kw	€80,00
Superiori a 350 kw	€ 160,00

Altre tipologie d'impianto

Tipologia impianto Contributo (€)

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	€ 40,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	€ 80,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)	€ 40,00
Impianti cogenerativi	€ 160,00

7.A conclusione di ogni stagione termica, è facoltà della Regione richiedere alle Autorità competenti un resoconto di spesa delle quote di contributi raccolti per la copertura dei costi delle ispezioni degli impianti termici e dei servizi e attività ad esse collegati.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 14

Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare, quelli non collegati ad una fonte di energia e quelli che pur essendo completi sono stati disattivati dal manutentore. La disattivazione deve essere tale da non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto e deve essere riportata sul libretto di impianto per la climatizzazione.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al soggetto esecutore, entro 60 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, il cui modello è riportato nell'Allegato E. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto. La suddetta dichiarazione deve essere accompagnata dall'apposito segno identificativo "Bollino rosso".

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al soggetto esecutore accompagnato dall'apposito segno identificativo (Bollino Verde).

4. Il soggetto esecutore può effettuare controlli a campione gratuiti su tutti gli impianti dichiarati disattivati.

5. La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici o generatori disattivati presenti sul territorio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 15
Circostanze straordinarie

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni trasmettendo al soggetto esecutore la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.
2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto energetico regionale.
3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 14 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui al comma 20 dell'art.12.
4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 16
Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, ogni due anni i soggetti esecutori trasmettono alla Regione una relazione sulle modalità di gestione del servizio, sul risultato economico della gestione, sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio con indicazione puntuali sul numero degli impianti censiti, dichiarati e verificati.
2. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo.
3. In fase di prima applicazione il termine per la presentazione della relazione di cui al comma 1 è fissato al 31/10/2016.
4. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione tramite il proprio sito istituzionale.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 17

Sanzioni ed attività sanzionatoria

1. Il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 5 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono il rapporto di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 5. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del D.Lgs 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
4. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs 192/2005 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'autorità competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Le sanzioni previste, in caso di mancato rispetto o violazione degli obblighi e delle disposizioni del presente regolamento sono le seguenti:
 - a) L'assenza del libretto, la mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti e l'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00;
 - b) L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00;
 - c) L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione di nomina o revoca incarico del Terzo responsabile comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00;
 - d) L'inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti l'effettuazione delle operazioni di collaudo e di trasmissione della scheda identificativa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00. Nella fattispecie tale sanzione si applica agli installatori nel caso di impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista entro i 6 mesi dall'installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico.
 - e) L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
 - f) L'Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente legge, omette di comunicare la propria nomina al Comune di competenza incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'Autorità competente.
7. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell'impianto termico.
8. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista l'Autorità competente può diffidare il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata l'Autorità competente provvederà ad avviare la procedura sanzionatoria.
9. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti l'Autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l'obbligo per il soggetto responsabile di attuare entro un termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.
10. Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L. 24 novembre 1981 n.689, processo verbale di accertamento dell'infrazione cui fa seguito la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
11. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n.689/81, titolare dell'azione è il responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n.689/81.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 18
Norme transitorie

1. Le attività di accertamento ed ispezione previste dalle disposizioni dettate dal DPR 74/2013, conservano la loro validità e devono essere portate a termine entro il 31/12/2016.
2. A partire dal 01/01/2017 le attività di accertamento ed ispezione svolte su tutto il territorio regionale dovranno conformarsi alla presente legge.
3. Le tariffe di cui all'articolo 12 e i contributi di cui all'art. 13 saranno applicate da ogni Autorità competente dal 01/01/2017.
4. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti che regolano la materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e al DPR 74/2013 e ss.mm.ii..



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 19
Attività ispettiva

1. Le Autorità competenti sono tenute all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell'esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento. L'ispezione deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.
2. Tali attività sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
 - a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
 - b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni della presente legge;
 - c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7 del D.lgs 192/05;
 - d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. I risultati delle ispezioni devono essere riportati nell'apposito Rapporto, sul libretto di impianto e registrati nel Catasto energetico regionale, a cura e sotto la responsabilità dell'ispettore incaricato.
4. Per effettuare i controlli sugli impianti termici i soggetti esecutori si avvalgono della figura dell'ispettore di impianti termici.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 20

Elenco regionale Ispettori degli impianti termici

1. L'attività ispettiva potrà essere affidata e svolta solo da personale iscritto nell'apposito elenco regionale denominato "Elenco regionale Ispettori degli impianti termici".

2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale:

a) i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal D.P.R. 74/2013, allegato C) punto 7 che hanno positivamente superato un corso regionale di abilitazione;

b) i soggetti che abbiano maturato esperienza significativa, attestata da parte dell'Autorità competente o organismo da essa delegato, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

3. Sono considerati esperti, ai sensi della lettera b) e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti, da almeno un biennio, sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del DPR 74/2013, la cui idoneità deve essere attestata dall'Autorità competente o organismo da essa delegato presso cui hanno prestato la loro opera.

4. Al requisito di cui alla lettera b), si aggiunge il superamento con profitto di uno specifico corso di riqualificazione teorico/pratico riconosciuto dalla Regione della durata minima di 1000 ore. Il corso dovrà essere svolto tenuto conto della rimodulazione della definizione di impianto termico, includendo la climatizzazione estiva, e l'oggetto dell'ispezione che comprende anche una consulenza sui possibili interventi di miglioramento del rendimento energetico dell'impianto che risultino economicamente convenienti. Detti corsi dovranno essere svolti dai soggetti esecutori che ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. 74/2013 potranno avvalersi del supporto di ENEA nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici. Il corso di riqualificazione dovrà prevedere il sostenimento di un esame finale di accertamento del livello di apprendimento dei contenuti costituito da una prova scritta e da un colloquio orale. Il soggetto attuatore, all'esito positivo del corso, rilascerà un apposito attestato nominativo.

5. L'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione è di pubblica consultazione e conterrà, oltre all'anagrafica aziendale o professionale, l'indicazione dei requisiti professionali di ammissione, del corso di abilitazione conseguito e dei percorsi di aggiornamento continuo effettuati.

6. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale è richiesta la correttezza personale del richiedente, intesa come assenza di:

- condanne passate in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale;
- condanne per associazione di tipo mafioso, di corruzione, di frode, di riciclaggio;
- condanne per reati di natura amministrativo-finanziaria o fallimentare;
- procedure a proprio carico di natura fallimentare, concordato preventivo e procedimenti connessi a tali fattispecie normative;
- condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

7. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal soggetto interessato tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. L'autorità competente riconosce l'abilitazione rilasciata da altri enti locali competenti o organismi da essi delegati come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l'ammissione al corso di riqualificazione professionale autorizzato dalla Regione.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 21
Formazione minima richiesta

1. I corsi professionali di abilitazione, della durata minima di 1000 ore, devono garantire l'acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale in uscita, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- Normativa in materia impianti termici;
- Elementi di chimica dei combustibili e della combustione;
- Impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi;
- Sistemi integrati per la climatizzazione;
- Sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore);
- Elementi di diagnosi energetica.

2. La commissione giudicatrice, istituita per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da almeno due membri di comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto di esame oltre che da un membro, indicato dalla Regione, tra funzionari o dirigenti della competente Struttura della Giunta regionale che non abbiano partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

3. L'esame finale di accertamento del livello di apprendimento dei contenuti sarà costituito da una prova scritta, un colloquio orale e una prova pratica. Il soggetto attuatore, all'esito positivo del corso, rilascerà un apposito attestato nominativo.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 22
Incompatibilità

1. Le incompatibilità tra le figure imprenditoriali preposte agli impianti termici e la figura dell'ispettore sono regolate dall'allegato C al D.P.R. 74/2013. A tal proposito si definisce che:
 - Fermo restando quanto previsto dal citato allegato l'autorità competente alle ispezioni potrà stabilire una incompatibilità territoriale tra il ruolo di ispettore e quello di manutentore/installatore, circoscritta al Comune dove viene svolta l'attività di impresa ed ai Comuni confinanti, prescrivendo altresì che non possano ricoprire il ruolo di ispettori i soggetti che nei due anni precedenti alla campagna di ispezione abbiano svolto l'attività di manutenzione/installazione nei suddetti Comuni;
 - Per le altre figure indicate dal citato allegato C al D.P.R. 74/2013, si ritiene che l'autorità competente alle ispezioni possa stabilire che l'incompatibilità insorga solo se riferita agli impianti oggetto di ispezione, in relazione all'intera durata degli stessi o fino alla loro eventuale ristrutturazione, con relativa trasmissione di una nuova scheda identificativa di impianto.
2. In aggiunta alle incompatibilità sopra indicate l'Ente Locale competente può in autonomia decidere criteri di incompatibilità più restrittive.
3. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell'ambito di tale attività.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 23

Aggiornamento professionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione

1. Al fine del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale sono previsti appositi percorsi, approvati dalla Regione allo scopo di uniformare l'attività di formazione professionale, di aggiornamento continuo degli ispettori che tengano in considerazione l'evoluzione della tecnica e degli impianti nonché della normazione e legislazione.
2. La Regione promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della tecnologia ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza sull'attività dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale.
3. In particolare le autorità competenti o gli organismi incaricati:
 - a) promuovono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi;
 - b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori;
 - c) regolano il processo formativo dei propri ispettori iscritti ai fini della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte dei medesimi.
4. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da soggetti terzi su incarico dell'Autorità competente o dell'organismo esterno gli stessi sono responsabili dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei propri ispettori alle attività formative.
5. La formazione professionale continua:
 - è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto dell'attività professionale per gli iscritti nell'elenco regionale.
 - è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
 - è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell'interesse pubblico;
 - è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'elenco mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.
6. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'elenco è tenuto a:
 - acquisire 45 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 5 crediti annuali;
 - documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, mediante produzione telematica dei relativi attestati di partecipazione.
7. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 24

Norme generali di riconoscimento dei corsi

1. Sono riconosciuti i corsi di formazione conformi alle caratteristiche di contenuto, durata, modalità didattiche e valutative e svolti da soggetti accreditati ai sensi di quanto disposto dalle vigenti normative regionali in materia.
2. L'amministrazione regionale, tramite un portale istituzionale, gestisce e pubblicizza il catalogo pubblico aperto dei corsi riconosciuti, con indicazione dei soggetti formativi accreditati, ai fini di informare i soggetti fisici interessati.

Op *10/10* *Rur*



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 25

Accreditamento dei soggetti formativi.

1. Ai fini dell'accREDITamento, il soggetto formativo deve dare dimostrazione dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
2. Non sono soggetti ad accREDITamento gli ordini ed i collegi professionali.
3. Il sistema di riconoscimento dei corsi, in esso incluso l'accREDITamento dei relativi soggetti attuatori, è pubblico ed è gestito nel rispetto dei principi comunitari attuati con le direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 26

Elenco dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione

1. I corsi di abilitazione e aggiornamento professionale sono svolti solo da soggetti ed enti iscritti nell'apposito elenco regionale.
2. L'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale delle attività di ispezione è di pubblica consultazione e contiene l'indicazione dei corsi abilitanti svolti e dei corsi di aggiornamento continuo effettuati.

AG *Fun*



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art.27

Accreditamento dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici

1. L'accreditamento è la modalità attraverso cui la Regione verifica il possesso dei requisiti individuali richiesti per esercitare le attività di ispezione in materia di impianti termici e provvede all'iscrizione nello specifico elenco regionale dei richiedenti risultati idonei.
2. La competente Struttura della Giunta regionale predispone l'avviso pubblico aperto di accreditamento degli Ispettori termici, corredato dai relativi allegati. La richiesta di accesso al procedimento di accreditamento può essere presentata in qualunque momento esclusivamente in modalità telematica nell'ambito di un portale all'uopo predisposto.
3. L'accesso al procedimento avviene su richiesta individuale e volontaria dell'interessato, secondo le modalità indicate nell'apposito avviso pubblico aperto, emesso dalla competente Struttura regionale in conformità a quanto disposto dalla presente legge.
4. L'utilizzo dei dati ha per finalità la gestione dell'accreditamento. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento, che avviene anche attraverso strumenti informatici. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la competente Struttura regionale indica, anche in sede di avviso pubblico, il responsabile del trattamento ed ogni altro elemento utile a garantire tutti i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del DL n.196/2003.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 28

Articolazione del procedimento di accreditamento

1. Il procedimento di accreditamento prevede la valutazione della richiesta, svolta attraverso la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, e, in caso di esito positivo, l'iscrizione all'elenco regionale degli "Ispettori termici" e l'abilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo per la trasmissione telematica dei rapporti di ispezione.
2. Tale valutazione è svolta dalla competente Struttura della Giunta regionale nel termine di 60 giorni naturali dalla data di presentazione della richiesta, fatti salvi gli effetti derivanti da errori, incompletezza od omissione di documentazione da parte del richiedente. In tale caso, la Struttura procedente richiede le eventuali integrazioni e specificazioni, sospendendo la valutazione fino al raggiungimento delle condizioni documentali necessarie. In caso di esito positivo della valutazione si provvede all'iscrizione del richiedente nell'elenco regionale dei certificatori energetici ed all'abilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo per la redazione dei rapporti di ispezione.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 29

Pubblicizzazione dell'elenco degli "Ispettori termici"

1. La Regione Campania garantisce ampia pubblicizzazione dell'elenco degli Ispettori termici, anche attraverso il ricorso a tecnologie telematiche, in modo da consentire:

- la consultazione on line a chiunque;
- un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

2. Il sistema di accreditamento è pubblico ed è gestito nel rispetto dei principi comunitari attuati con le direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 30

Obblighi di aggiornamento e comunicazione

1. Gli Ispettori termici iscritti nel relativo elenco regionale sono tenuti a comunicare le variazioni delle proprie coordinate anagrafiche nel termine massimo di 30 giorni, secondo le modalità indicate in sede di avviso pubblico.
2. È altresì obbligo degli Ispettori termici comunicare tempestivamente, secondo le modalità indicate in sede di avviso pubblico, l'eventuale sospensione o perdita del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla presente legge.
3. La competente Struttura della Giunta regionale cura l'aggiornamento dell'elenco regionale degli Ispettori termici sulla base delle nuove iscrizioni e degli effetti di quanto disposto dalla successivo articolo 31.

M.P.
CP



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 31

Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco

1. Gli Ispettori termici incorrono nella sospensione dell'accreditamento nei seguenti casi:
 - a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza;
 - b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
2. Dopo tre sospensioni in esito a quanto disposto dal comma precedente l'accreditamento è revocato definitivamente. La revoca è disposta inoltre in caso di esito negativo al rilascio delle comunicazioni antimafia a seguito di verifica delle dichiarazioni rese in sede di accreditamento.
3. Le violazioni sono accertate e contestate dalla Regione, che provvede agli atti di sospensione e revoca.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 32

Contributo per l'accesso al sistema regionale di accreditamento

1. Per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto, il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da versare all'atto della domanda sul conto di Tesoreria indicato dalla Regione Campania.
2. La somma versata sarà trattenuta dalla Regione anche nel caso di non accoglimento della domanda di accreditamento come rimborso delle spese di istruttoria.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 33

Publicizzazione dell'elenco degli "Certificatori energetici accreditati"

1. La Regione Campania garantisce ampia publicizzazione dell'elenco dei certificatori energetici accreditati, anche attraverso il ricorso a tecnologie telematiche, in modo da consentire:
 - la consultazione on line a chiunque;
 - un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

2. Il sistema di accreditamento è pubblico ed è gestito nel rispetto dei principi comunitari attuati con le direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 34

Obbligo di aggiornamento e comunicazione

1. I certificatori energetici iscritti nel relativo elenco regionale sono tenuti a comunicare le variazioni delle proprie coordinate anagrafiche nel termine massimo di 30 giorni, secondo le modalità indicate in sede di avviso pubblico.
2. È altresì obbligo dei certificatori energetici comunicare tempestivamente, secondo le modalità indicate in sede di avviso pubblico, l'eventuale sospensione o perdita del possesso dei requisiti.
3. La competente Struttura della Giunta regionale cura l'aggiornamento dell'elenco regionale dei certificatori energetici sulla base delle nuove iscrizioni e degli effetti di quanto disposto dal successivo articolo 35.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 35

Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco

1. Gli Ispettori termici incorrono nella sospensione dell'accreditamento nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni;
- b) errore grave nell'esercizio delle attività;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

2. Dopo tre sospensioni in esito a quanto disposto dal comma precedente l'accreditamento è revocato definitivamente.

3. La revoca è disposta inoltre a seguito di:

- cancellazione dall'Ordine o Collegio professionale di appartenenza;
- esito negativo al rilascio delle comunicazioni antimafia a seguito di verifica delle dichiarazioni rese in sede di accreditamento.

4. Le violazioni sono accertate e contestate dalla Regione che provvede agli atti di sospensione e revoca.

5. I soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica devono garantire di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 al fine di garantire indipendenza e imparzialità di giudizio nello svolgimento delle attività di propria competenza.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 36

Contributo per l'accesso al sistema regionale di accreditamento

1. Per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da versare all'atto della domanda sul conto di Tesoreria indicato dalla Regione Campania.
2. La somma versata sarà trattenuta dalla Regione anche nel caso di non accoglimento della domanda di accreditamento come rimborso delle spese di istruttoria.
3. Per l'inserimento di certificati energetici da parte dei soggetti accreditati è previsto, il versamento di un contributo una tantum di Euro 10,00, da versare all'atto della domanda sul conto sul conto di Tesoreria indicato dalla Regione Campania.
4. Le risorse in entrata di cui al punto 3, saranno destinate, nella misura del 75%, alla copertura dei costi di controllo a campione e tramite le autorità di cui all'art. 2 del presente regolamento, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati, con le modalità che verranno successivamente stabilite dalla Regione Campania e ripartiti ad ogni autorità competente in proporzione al numero di attestazioni pervenute dal territorio di competenza delle stesse.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 37
Norma transitoria

1. La data di attivazione materiale del Catasto energetico regionale telematico è individuata con apposita determinazione della competente Struttura della Giunta regionale all'esito delle dovute concertazioni tecniche con gli ulteriori settori regionali interessati.
2. Le attestazioni di certificazione energetica redatte e inviate presso il portale della Regione Campania prima dell'attivazione del catasto energetico regionale, al fine di mantenere la propria validità, sono inserite nel catasto stesso dal professionista che le ha emesse o da altro tecnico accreditato. A tal fine, tutte le attestazioni emesse in data precedente all'attivazione del catasto regionale, sono esonerate dal pagamento del contributo stabilito.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 38

**Istituzione del Catasto regionale degli impianti termici e degli
Attestati di prestazione energetica**

1. La Regione Campania, in applicazione dell'art. 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, promuove la realizzazione e l'implementazione di un sistema informativo unico regionale, relativo agli impianti termici, con riferimento al censimento degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica; al fine di consentire un agevole utilizzo in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali ed essere integrato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici.
2. Il sistema unico informativo regionale acquisisce la denominazione di "Catasto regionale degli Impianti termici e degli Attestati di prestazione energetica" di seguito denominato "Catasto energetico regionale" in cui far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici, istituiti presso le autorità competenti e le informazioni relative agli Attestati di prestazione energetica relativi a tutti gli immobili ubicati nel territorio regionale.
3. Per la copertura dei costi necessari per la realizzazione, l'implementazione e la gestione del Catasto energetico regionale, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, per le attività di accertamento ed ispezioni sulle attività svolte dalle Autorità competenti e dai soggetti esecutori in materia di impianti termici nonché per le verifiche sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti abilitati, è prevista la corresponsione di un contributo sia da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti stessi secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, che per la registrazione dell'attestato di prestazione energetica. L'entità del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono stabilite dalla presente legge e periodicamente aggiornate con provvedimento di Giunta regionale.
4. Per consentire il pieno esercizio delle proprie attribuzioni, gli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici e i soggetti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica sono tenuti all'utilizzo del Catasto Energetico Regionale nell'espletamento delle proprie attività.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 39
Obiettivi

1. Il Catasto Energetico Regionale permette la dematerializzazione dei documenti, delle pratiche amministrative e l'uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica degli edifici ed ha i seguenti obiettivi:

- assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei, sul territorio regionale;
- fornire un utile servizio ai soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;
- fornire alle Autorità competenti gli strumenti per monitorare la qualità del servizio e lo stato di efficienza degli impianti termici nel territorio di competenza;
- fornire alle Autorità competenti e agli ispettori da queste incaricati strumenti per la gestione delle attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che risultino non essere in regola, con il conseguente iter di sospensione dell'esercizio degli impianti fino alla loro regolarizzazione;
- gestire il sistema di accreditamento in via telematica, attraverso la predisposizione della relativa modulistica e l'adeguata pubblicizzazione della stessa sullo specifico portale, dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione sugli impianti termici;
- gestire il sistema di accreditamento in via telematica, attraverso la predisposizione della relativa modulistica e l'adeguata pubblicizzazione della stessa sullo specifico portale, dei certificatori energetici;
- gestire, attraverso lo strumento del Portafoglio Digitale, il versamento dei contributi da parte degli utenti del Catasto Energetico Regionale a beneficio di Regione Campania per la registrazione delle singole certificazioni energetiche.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 40
Utenti del Catasto energetico regionale

1. I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività del Catasto sono:

a) per la parte relativa agli impianti termici:

- il proprietario dell'immobile;
- l'occupante dell'immobile;
- l'amministratore dell'immobile;
- l'intestatario della fornitura di combustibile;
- il distributore di combustibile;
- il terzo responsabile;
- l'Autorità Competente;
- gli enti locali;
- il manutentore;
- l'installatore;
- il conduttore dell'impianto termico;
- il progettista;
- il costruttore (Impresa edile);
- l'ispettore.

b) per la parte relativa agli attestati di prestazione energetica:

- il proprietario dell'immobile;
- l'occupante dell'immobile;
- l'amministratore dell'immobile;
- l'Autorità Competente;
- il progettista;
- il costruttore (Impresa edile);
- il tecnico certificatore.

2. Gli adempimenti per l'accesso al Catasto e la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti sono riportati sul portale web dedicato.

4. Gli utenti per cui è previsto un accesso ai servizi del Catasto qualificato a seguito di registrazione al portale web sono tenuti a sottoscrivere le Condizioni d'uso che messe a disposizione da parte del soggetto gestore sul portale stesso. Le Condizioni d'uso prevedono l'invio di documentazione o di autocertificazioni che attestino il possesso dei requisiti dei soggetti che intendono registrarsi, nonché le dichiarazioni del rispetto delle normative vigenti.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 41

Gestione del Catasto Energetico Regionale

1. La competente Struttura della Giunta regionale provvede alle seguenti attività:
 - gestione del “Catasto Energetico Regionale” in tutte le sue componenti;
 - coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle presenti disposizioni;
 - supporto tecnico verso le autorità competenti in materia di accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici;
 - supporto tecnico verso i soggetti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica e i Collegi o Ordini professionali di appartenenza;
 - inserimento dei dati necessari per la predisposizione della Relazione biennale relativa alle attività ispettive espletate dalle autorità competenti;
 - gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema;
 - predisposizione di campagne informative per gli utenti ed i soggetti interessati;
 - adempimenti relativi all’accesso al Catasto e predisposizione della manualistica destinata alle differenti categorie di utenti;
 - realizzazione del Codice Impianto indicato nella relativa Targa dell’impianto;
 - predisposizione dei modelli di comunicazione da ricondurre all’impianto di riferimento, che rappresenta il centro delle relazioni tra soggetti, documenti e provvedimenti;
 - gestione della documentazione relativa ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale;
 - disponibilità dei dati del Catasto per tutti gli scopi previsti dalla normativa.

2. Nell’ambito della gestione del Catasto Energetico Regionale, le autorità competenti sono tenute:
 - a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici, istituiti localmente, nel “Catasto energetico regionale”;
 - al caricamento di tutte le attività eseguite in un periodo non inferiore ad un mese solare;
 - alla validazione delle dichiarazioni, dei rapporti di controllo, delle installazioni e dei dati inseriti da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 42

Trasmissione dati al Catasto Energetico Regionale

1. Nei casi di installazione di un nuovo impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, l'installatore è tenuto a registrare, entro 30 giorni dall'intervento, il nuovo impianto presso il Catasto energetico regionale per il tramite dell'autorità competente alle ispezioni degli impianti termici.
2. Con le cadenze previste dalla presente legge, i manutentori trasmettono alle autorità competenti delle ispezioni degli impianti termici e al Catasto energetico regionale per il tramite dell'autorità competente, copia del rapporto di controllo tecnico secondo i modelli di cui al D.M. 10/02/2014.
3. La trasmissione, al Catasto energetico regionale, delle sopracitate documentazioni dovrà avvenire esclusivamente in via telematica e secondo le indicazioni fornite attraverso il sito web della Regione Campania "Catasto Energetico Regionale".



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 43

“Targa identificativa” dell’impianto termico

1. La targatura degli impianti termici ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo unico attraverso un codice.
2. A partire dal 1 gennaio 2017 e entro il termine del 31 dicembre 2017 ogni impianto termico è dotato di una “targa identificativa” contraddistinta da un codice generato dal Catasto Energetico Regionale.
3. Le targhe identificative sono stampate preventivamente da parte dell’Autorità competente in numero sufficiente per la totale copertura degli impianti presenti sul territorio di riferimento.
4. La distribuzione agli utenti finali avviene con l’ausilio degli operatori del settore in fase di installazione o manutenzione dell’impianto ed è oggetto di apposita campagna di informazione agli utenti finali.
5. L’apposizione della Targa identificativa avviene una sola volta all’atto della installazione o della prima manutenzione successiva alla data del 01/01/2016, riportandone il codice sui modelli di rapporto tecnico da trasmettere all’autorità competente.
6. Il codice della Targa assegnato all’impianto costituisce l’identificativo dell’impianto per tutta la durata in attività dello stesso. Nel caso di semplice sostituzione del generatore, il codice impianto non varia.
7. Il codice è inoltre essere obbligatoriamente riportato nell’apposito spazio presente nei modelli di comunicazione da trasmettere all’Autorità competente.
8. La Targa degli impianti composti da centrali termiche è prodotta in materiale idoneo per essere apposta all’esterno della centrale in corrispondenza dell’ingresso.
9. Nel caso di impianti composti da più generatori, la targa dell’impianto è unica; laddove i generatori che costituiscono l’impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti la targa è apposta sul generatore principale che coincide con quello alimentato da combustibile fossile, seguendo il seguente ordine di priorità: gas metano, GPL, gasolio.
10. Le Autorità competenti indicano con propri provvedimenti le modalità per la generazione e la distribuzione delle targhe agli utenti finali.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 44

Verifiche sulla attività dei soggetti certificatori

1. Le Autorità competenti, sulle base di apposite disposizioni regionali, provvedono ad effettuare verifiche di conformità dei servizi di certificazione erogati dai soggetti certificatori accreditati, anche tramite soggetti terzi, garantendo l'indipendenza e la competenza tecnica dei soggetti incaricati. Le verifiche sono condotte a campione e con le modalità specificate al successivo comma 2.

2. La selezione degli attestati di certificazione e dei certificatori da sottoporre a verifica viene effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:

- classe energetica dell'immobile oggetto di certificazione;
- estrazione casuale rispetto alla popolazione degli attestati in fase di registrazione;
- criticità dei contenuti dell'attestato di certificazione.

3. L'Autorità competente comunica al soggetto selezionato per la verifica, la relativa pianificazione temporale delle attività relative.

4. L'Autorità competente ha il mandato di operare analisi documentali ed in campo per:

- verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti dichiarati dal soggetto accreditato al momento della domanda;
- verificare il rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti, anche in termini di capacità organizzative, gestionali ed operative;
- verificare la conformità del servizio di certificazione energetica reso dal soggetto accreditato.

5. I controlli da effettuare durante le verifiche sono finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti accreditati: a tal fine i controlli contemplano aspetti di natura sia gestionale che tecnica.

6. I controlli di natura gestionale riguardano:

- la verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento da parte del certificatore, dichiarati in fase di domanda di accreditamento e verifica del loro mantenimento;
- il rispetto delle procedure di certificazione e delle condizioni di indipendenza e imparzialità del certificatore.

7. I controlli di tipo tecnico riguardano:

- la completezza di tutti i dati riportati nell'attestato di certificazione energetica;
- la corretta determinazione dell'indice di prestazione energetica e del metodo di calcolo utilizzato;
- la correttezza e completezza dei dati di base utilizzati dal certificatore per la determinazione di tale indice;
- l'attendibilità degli algoritmi di calcolo e strumenti utilizzati dal certificatore per la determinazione dell'indice di prestazione energetica;



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

- il controllo dell'appropriatezza delle raccomandazioni per il miglioramento energetico formulate e della completezza di tutte le informazioni necessarie (valutazione dei costi connessi, vantaggi in termini di risparmio energetico ipotizzato).
8. A conclusione delle attività di verifica, il soggetto esecutore per il tramite dell'Autorità competente, trasmette alla Regione il rapporto per le azioni conseguenti. I soggetti esecutori che svolgono le attività sono tenuti a sottoscrivere una opportuna dichiarazione di riservatezza.
9. Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a:
- consentire lo svolgimento delle attività di verifica presso la propria sede, garantendo la presenza del personale responsabile e fornendo il necessario supporto al soggetto esecutore per la conduzione delle verifiche;
 - rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria dal soggetto esecutore per l'espletamento delle attività di verifica.
10. La verifica di conformità dei risultati riportati sugli attestati di prestazione energetica è svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 45
Obblighi dei distributori di combustibile

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente i dati relativi ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni i distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel Catasto Energetico Regionale, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.

2. L'invio telematico avviene nel rispetto delle indicazioni della competente Struttura della Giunta regionale per la pubblicazione sul portale del Catasto Energetico Regionale. La trasmissione annuale comprende tutte le utenze attive nell'anno di riferimento. Il codice fiscale del cliente è un dato obbligatorio.

3. L'invio telematico attraverso il Catasto Energetico Regionale è equiparato alla trasmissione all'autorità competente; è fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità competente di richiesta di ulteriori informazioni.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 46
Trattamento dati

1. L'aggiornamento dei dati che costituiscono il Catasto Energetico Regionale è affidato, attraverso la trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai manutentori con possibilità di accesso al catasto, che rappresentano i soggetti interessati all'utilizzo di tale strumento, previo accreditamento dei medesimi.
2. La raccolta e l'elaborazione dei dati forniti viene realizzata con strumenti cartacei, informatici e telematici. Il trattamento dei dati riportati all'interno del Catasto Energetico Regionale è ispirato a principi di correttezza, trasparenza, liceità e rispetto della riservatezza.
3. Il Titolare del trattamento provvede a comunicare ai soggetti interessati l'informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 al momento della raccolta dei suoi dati; in caso di raccolta dei dati presso terzi, tale consegna deve avvenire non oltre la data di registrazione dei dati stessi.
4. I dati inseriti nel Catasto Energetico Regionale saranno utilizzati dai soggetti abilitati esclusivamente per le finalità a cui è preposta la costituzione e gestione del Catasto stesso, conformemente a quanto disposto dalla Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 47

Sanzioni ed attività sanzionatoria

1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'art.6 del D.Lgs 192/2005 è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorità competenti che ricevono l'attestato di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 ed applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 5. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'art.6 del D.Lgs 192/2005 è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L'Autorità competente, che applica le sanzioni, deve darne comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, previsto dall'art.6, comma 1, del D.Lgs.192/2005, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
5. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'art.6, comma 2, del D.Lgs 192/2005 il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
6. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'art.6, comma 2, del D.Lgs 192/2005. il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
7. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'art.6, comma 8, del D.Lgs 192/2005, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
8. La violazione dell'obbligo di trasmissione, da parte del tecnico certificatore, alla COMPETENTE Struttura della Giunta regionale, entro i 15 giorni consecutivi alla consegna, ai sensi del punto 8, allegato A, del D.M. 26/06/2009 dell'attestato di prestazione energetica comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.
9. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689/1981, titolare dell'azione è il Responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente punto si applicano le disposizioni della Legge n.689/1981.
10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità competenti per finanziare azioni inerenti l'applicazione delle presenti disposizioni.



Consiglio Regionale della Campania
X LEGISLATURA

Art. 48
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania. E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla.

I Consiglieri Regionali

Maurizio Petracca

Maria Ricchiuti

Gerardo Oliviero

ALLEGATI

Allegati

ALLEGATO A

Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile

Al (nome del soggetto esecutore)

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione di responsabilità dell'impianto termico.

Il/La sottoscritto/a

Legale rappresentante della ditta P. IVA

Iscritta alla CCIAA di al numero abilitata ad operare per gli impianti di cui alle
lettere: a) c) e) dell'art. 1 del D.M. 37/08

In possesso del requisito di: certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO

altro:

COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Terzo Responsabile dalla data del

di non essere più Terzo Responsabile dal per: scadenza incarico revoca incarico dimissioni

Impianto destinato a: riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria raffrescamento estivo

Codice Catasto impianti

Sito in via Comune di Provincia

Di proprietà di

Di potenza nominale al focolare complessiva pari a kW. Di potenza nominale utile complessiva pari a kW

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l'applicazione della sanzione penale, ai fini dell'assunzione dell'incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto dichiara:

di non essere fornitore di energia dell'impianto di essere fornitore di energia dell'impianto con contratto di servizio energia

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

Ragione Sociale della Ditta

Nome e Cognome del legale rappresentante

Indirizzo

Telefono Cellulare Fax

E-mail


A cura del Committente dell'incarico di Terzo Responsabile:

Nominativo del fornitore di energia:

Nome e Cognome / Ragione sociale del committente

Firma del Committente*

* Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del committente è obbligatoria solo in caso di revoca, mentre è facoltativa in caso di scadenza naturale o dimissioni.



ALLEGATO B

Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio

Al (nome del soggetto esecutore)
per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via Città

Oggetto: Comunicazione di assunzione del ruolo di responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici in qualità di amministratore di condominio (art. 7 D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.).

Il/La sottoscritto/a

In qualità di P. IVA

COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Amministratore del Condominio:

di non essere più Amministratore del Condominio:

Sito in (.....) Via n.

Dalla data del

di essere responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:

di non essere più responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:

riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria condizionamento estivo

Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Di proprietà di

Di potenza termica nominale utile complessiva pari a kW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

Ragione Sociale della Ditta

Nome e Cognome del legale rappresentante


Indirizzo

Telefono Cellulare Fax

E-mail

Nominativo del fornitore di energia

Nominativo dell'eventuale Terzo Responsabile



ALLEGATO C

Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico (La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

Al (nome del soggetto esecutore)

Autorità competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell'impianto termico
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

Telefono Cellulare Fax

E-mail

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Di essere il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:

Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Di potenza termica utile nominale complessiva pari a kW

Dalla data del

In qualità di:

Proprietario Cod. Fisc. P. IVA

Occupante Cod. Fisc. P. IVA

Precedente responsabile dell'impianto termico:

(nome e cognome o ragione sociale)


Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Nominativo del fornitore di energia

Data

Firma

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante



ALLEGATO D

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore)

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc. Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all'ispezione avvenuta in data

..... N°

è stato dal sottoscritto adeguato in data tramite intervento di manutenzione che ha riguardato:

.....
.....
.....

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R. 37/08



ALLEGATO E

Comunicazione sostituzione del generatore di calore

Al (nome del soggetto esecutore)

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione sostituzione del generatore di calore
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di: Occupante Cod. Fisc. Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 75 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che il generatore dell'impianto di cui sopra

oppure

Che il Generatore n°Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Sarà /saranno sostituito/i entro i termini previsti dal D.P.R. 74/2013 in quanto risulta impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B dello stesso Decreto.

A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell'impianto inviare a questa/o Autorità/Organismo la nuova scheda identificativa dell'impianto.


Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità



ALLEGATO F

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore)

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/11/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra

oppure

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

è stato disattivato / sono stati disattivati in data con le seguenti modalità:

Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di kW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

ALLEGA:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità,

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore

Firma

